



3615/3029

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 8;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e, in particolare, l’articolo 4, comma 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425” e, in particolare, l’articolo 9, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale MAE-MIUR 23 luglio 2009, n. 4716 sulla parità scolastica delle scuole italiane all’estero;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, in particolare, l’articolo 56;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020, n. 197 concernente "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020" e, in particolare, l'art. 21;

VISTE le Ordinanze Ministeriali 16 maggio 2020 nn. 9, 10 e 11 concernenti rispettivamente "gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", "gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", "la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti";

ATTESA la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di tener conto dell'evoluzione della pandemia nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame;

SENTITO il Ministro dell'istruzione;

DECRETA

Art. 1 - Composizione delle commissioni esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, calendari boreale e australe

1 In deroga all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo n. 62 del 2017, per ciascuna classe terminale delle scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sedi dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione nell'anno scolastico 2019/2020, calendari boreale e australe, è costituita una commissione d'esame composta da sei commissari interni e da un presidente. Per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato il medesimo presidente.

2. I commissari interni sono nominati dal consiglio di classe in una riunione che si svolge anche in modalità telematica. Della nomina è data comunicazione al MAECI e all'Ufficio consolare di riferimento.

3. Il consiglio di classe, nella nomina dei commissari interni, applica i seguenti criteri:

a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. Ove possibile, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura italiana nonché del commissario per le discipline già individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 28 del 2020 come oggetto della seconda prova scritta. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali sono abilitati o qualora possiedano, secondo la normativa vigente, titolo di studio idoneo per l'ammissione alla classe di concorso corrispondente;

c) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

4. Il presidente è nominato dalla direzione generale per la promozione del sistema Paese, secondo i seguenti criteri:

a) nelle scuole statali, il dirigente scolastico della scuola o, in mancanza, un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non sia in servizio nella classe d'esame;

b) nelle scuole paritarie, un dirigente scolastico o un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio nel Paese o in Paesi limitrofi. Sono in ogni caso esclusi i docenti della classe. In casi eccezionali, può essere designato come presidente della commissione il coordinatore didattico o un altro docente non ministeriale in servizio presso l'istituzione scolastica ma non nella classe d'esame.

5. Il capo dell'ufficio consolare, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 71/2011, può disporre lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella circoscrizione consolare di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali e alle norme in vigore nel Paese di riferimento.

6. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Nel caso in cui, per motivi legati all'emergenza sanitaria, non sia possibile per uno o più commissari essere presenti a scuola, il Presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Art. 2 - Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione

1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

2. Per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina "Lingua e letteratura francese" e del commissario per la disciplina di storia. Per le modalità di svolgimento dell'esame si rimanda all'ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 del Ministero dell'istruzione.

Art. 3 - Svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione – candidati interni

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 6, il colloquio si svolge in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento necessarie a prevenire la diffusione del contagio.

2. Quando non è possibile per uno o più studenti lo svolgimento del colloquio in presenza, il presidente della commissione, acquisita la motivata richiesta dell'interessato di sostenere l'esame in via telematica, dispone che questo si svolga in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Art. 4 - Svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione – candidati esterni ed esami di idoneità ed integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le cui sessioni si terranno in coda agli esami dei candidati interni.
2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti entro il 1 settembre 2020 in presenza, salve diverse disposizioni del capo dell'ufficio consolare e salva la possibilità di partecipazione in modalità telematica sincrona da parte di singoli commissari o da parte degli studenti, se impossibilitati a raggiungere la scuola o a lasciare il proprio domicilio.

Art. 5 - Rinvii

Si applicano le Ordinanze del Ministro dell'istruzione n. 197 del 17 aprile 2020, e nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Roma, 06/06/2020


IL MINISTRO